

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE  
FLUIDOMECCANICHE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI  
GESTITI DA ACQUA NOVARA.VCO A VALERE SU  
PROGETTO PNRR DENOMINATO LE.LE (LESS  
LEAKAGE).

– CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –

## INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA .....	4
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
Art. 1 - oggetto dell'accordo quadro.....	4
Art. 2 - ammontare e prezzi dell'accordo quadro .....	5
Art. 3 - modalità di stipulazione dell' accordo quadro .....	6
Art. 4 - modalità di affidamento dei contratti applicativi e degli odi.....	6
Art. 5 - modalità di attivazione degli interventi.....	7
Art. 6 - Categoria prevalente e categorie scorporabili .....	7
Art. 7 - descrizione sommaria dei lavori.....	7
Art. 8 - Affidamento non in esclusiva.....	8
CAPO 2 - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO .....	9
Art. 9 - luoghi d'intervento e pianificazione degli interventi.....	9
Art. 10 - profili professionali richiesti .....	9
Art. 11 - gruppo di lavoro .....	9
CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
Art. 12 - interpretazione del contratto e del capitolato speciale, osservanza del capitolato e di particolari disposizioni di legge.....	10
Art. 13 - documenti facenti parte del contratto .....	10
CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI .....	10
Art. 14 - piano operativo di sicurezza e verifica dell'idoneità tecnico – professionale .....	10
Art. 15 - consegna e inizio dei lavori.....	11
Art. 16 - Modalità di attivazione dell'Appaltatore.....	11
Art. 17 - sospensioni e proroghe.....	12
Art. 18 - sospensione illegittima .....	13
Art. 19 - penali.....	14
Art. 20 - inderogabilità dei termini di esecuzione.....	15
Art. 21 - risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	15
Art. 22 - anticipazione del prezzo .....	15
Art. 23 - pagamenti in acconto .....	16
Art. 24 - pagamenti a saldo e conto finale .....	17
Art. 25 - pagamento premialità.....	18
Art. 26 - cessione del contratto e cessione dei crediti.....	18
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE .....	19
Art. 27 - garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....	19
Art. 28 - assicurazione a carico dell'impresa.....	20
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	21
Art. 29 - durata giornaliera dei lavori .....	21
Art. 30 - valutazione dei lavori in corso d'opera .....	21
Art. 31 - variazione dei lavori e modifica dei contratti.....	21
Art. 32 - disposizioni generali relative ai prezzi, prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi e revisione prezzi .....	21

Art. 33 - difetti di costruzione.....	22
Art. 34 - verifiche nel corso di esecuzione dei lavori .....	22
<b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>23</b>
Art. 35 - disciplina e buon ordine del cantiere .....	23
Art. 36 - tutela dei lavoratori .....	23
Art. 37 - norme di sicurezza generali.....	23
Art. 38 - sicurezza sul luogo di lavoro.....	24
Art. 39 - documento unico di valutazione dei rischi .....	24
Art. 40 - piano operativo di sicurezza.....	24
<b>CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>24</b>
Art. 41 - subappalto e sub-contratti, responsabilità in materia di subappalto, pagamento dei subappaltatori ..	24
<b>CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....</b>	<b>27</b>
Art. 42 - danni.....	27
Art. 43 - compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore .....	27
Art. 44 - forma e contenuto delle riserve .....	27
Art. 45 - definizione delle riserve al termine dei lavori .....	28
Art. 46 - definizione delle controversie – accordo bonario.....	28
Art. 47 - recesso da parte dell'appaltatore .....	29
Art. 48 - fallimento dell'appaltatore .....	29
<b>CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>	<b>29</b>
Art. 49 - ultimazione dei lavori.....	29
Art. 50 - Avviamento impianto.....	30
Art. 51 - periodo di garanzia.....	30
Art. 52 - certificato di regolare esecuzione e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti delle opere .....	31
Art. 53 - presa in consegna dei lavori ultimati.....	31
<b>CAPO 11 - NORME FINALI .....</b>	<b>31</b>
Art. 54 - qualità e accettazione dei materiali in genere.....	31
Art. 55 - criteri minimi ambientali.....	32
Art. 56 - sistemi di gestione ambientale .....	33
Art. 57 - diritti umani e condizioni di lavoro .....	33
Art. 58 - specifiche tecniche dei componenti – criteri comuni .....	33
Art. 59 - oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	34
Art. 60 - obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	35
Art. 61 - produzione, trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti .....	36
Art. 62 - custodia del cantiere.....	36
Art. 63 - allegati.....	36

## PREMESSE

Acqua Novara.VCO S.p.A. (di seguito per brevità **Acqua**) società a capitale interamente pubblico, svolge la gestione del Servizio Idrico Integrato nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola. Le attività svolte da **Acqua** sono quelle tipiche di un gestore di impianti idrici e fognari alle quali si aggiungono le attività propriamente ingegneristiche quali la progettazione, Direzione lavori e collaudo delle infrastrutture funzionali allo svolgimento del servizio.

A titolo indicativo fanno parte delle infrastrutture:

- reti acquedottistiche e fognarie;
- pozzi, sorgenti e traverse fluviali;
- impianti di potabilizzazione;
- serbatoi di accumulo e torri piezometriche;
- stazioni di rilancio;
- stazioni di sollevamento per liquidi fognari;
- impianti di depurazione Acqua reflue;
- laboratori chimici e biologici; impianti di produzione di energia elettrica;
- uffici, magazzini ed officine.

Acqua Novara. VCO S.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni: **ISO 14001 - ISO 22000 - ISO 9001 - UNI EN ISO 45001** pertanto tutte le attività dell'appaltatore dovranno tenere ciò in considerazione.

## DEFINIZIONI

- **AQ:** Accordo Quadro, il contratto stipulato, con un numero massimo di **2 (due)** operatori economici ai sensi dell'art. 54 c. 4, del Codice, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a);
- **Acqua o Gestore o Stazione Appaltante o Committente:** Acqua Novara.VCO, soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Servizio Acquedotto, Fognatura e Depurazione);
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, autorità amministrativa indipendente individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa;
- **Appaltatore:** ciascun operatore economico singolo e il raggruppamento aggiudicatario dell'AQ e a cui possono essere affidati i Contratti Applicativi;
- **CAM:** Criteri Ambientali Minimi relativi all'Affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 – in vigore dal 4 dicembre 2022);
- **Capitolato generale d'Appalto:** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, parte non abrogata dal Regolamento generale);
- **Codice:** Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.);
- **Comuni:** Comuni perimetro del presente Accordo Quadro sono prevalentemente i Comuni oggetto del progetto PNRR ovvero: Arizzano (VB), Arona (NO), Ghiffa (VB), Gravellona Toce (VB), Lesa (NO), Novara (NO), Omegna (VB), Romagnano Sesia (NO), San Pietro Mosezzo (NO), Stresa (VB), Verbania (VB) e Vignone (VB);
- **Contratto Applicativo:** il contratto esecutivo dell'Accordo Quadro stipulato tra Acqua Novara.VCO e ciascun Appaltatore individuato, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel presente Capitolato speciale d'Appalto e nell'Accordo Quadro. Il contratto è

- firmato dalle parti in modalità elettronica e costituisce il documento di riferimento che formalizza il rapporto negoziale tra Acqua Novara.VCO e l'Appaltatore;
- **CSE:** Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione;
  - **Decreto Legislativo n. 81 del 2008:** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  - **DGUE:** Documento di Gara Unico Europeo;
  - **DNSH:** principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza) – check list - scheda n.5 (**Allegato B 5**)
  - **DoCOA:** Documento di Congruità Occupazionale Appalto;
  - **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti);
  - **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
  - **Importo contrattuale:** l'importo massimo stabilito nel disciplinare di gara stipulato con l'Appaltatore firmatario dell'Accordo Quadro;
  - **Lavori:** ciascuna delle attività previste nel corpo del presente Capitolato speciale d'appalto;
  - **Legge n. 2248 del 1865:** (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
  - **ODI (Ordine di Intervento):** Ordine di Intervento per l'assegnazione degli incarichi, descrittivo della tipologia di lavorazione, data, durata stimata e luogo di intervento. A seguito di emissione del **Contratto Applicativo Acqua** emette uno o più ODI.
  - **PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento:** documento di analisi dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione relative alla specificità di cantiere;
  - **Regolamento generale:** (il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti);
  - **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento, di cui agli art. 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti e agli art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010;
  - **POS - Piano Operativo della Sicurezza:** documento contenente le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri;
  - **PNRR:** Piano Nazionale di ripresa e resilienza che finanzia le opere dell'Accordo Quadro;
  - **RAQ - Responsabile per l'Accordo Quadro:** Referente dell'Appaltatore per l'Accordo Quadro;
  - **SAL – Stato Avanzamento Lavori:** atto contabile funzionale al pagamento delle rate di acconto che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione;
  - **T.R.U.D.I.:** portale software per il caricamento e la Trasmissione Unica Documenti Interattivi su supporto informatizzato;

## PARTE AMMINISTRATIVA

### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'oggetto dell'**AQ** consiste nella realizzazione di una serie di interventi di ammodernamento degli impianti idraulici e meccanici servizio degli impianti gestiti (serbatoi, pozzi, stazioni di pompaggio, rilanci, etc) dei comuni di Arizzano (VB), Arona (NO), Ghiffa (VB), Gravelona Toce (VB), Lesa (NO), Novara (NO), Omegna (VB), Romagnano Sesia (NO), San Pietro Mosezzo (NO), Stresa (VB), Verbania (VB) e Vignone (VB), che in linea di massima riguarda la ristrutturazione e/o sostituzione delle tubazioni e l'inserimento di apparati di gestione e controllo meccanici ed elettromeccanici (saracinesche, misuratori di pressione, misuratori di portata, apparati di clorazione...) comprese le opere edili e impiantistiche accessorie edili, ove occorrenti.

L'**AQ** comprende gli interventi la cui esecuzione può avvenire in spazi confinati come definiti dal D.P.R. n 177/2011.

Dall'affidamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, non discende in favore dell'**Appaltatore** nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo, restando facoltà di **Acqua** di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo competa all'**Appaltatore** alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

#### Art. 2 - AMMONTARE E PREZZI DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dell'**AQ**, comprensivo dei costi della sicurezza relativi all'applicazione del D.lgs. 81/2008 s.m.i., per il periodo di 24 mesi è pari a € **719.800,00**, oltre IVA, principalmente presso un numero indicativo di **66** siti, inerenti i comuni interessati dal progetto **PNRR** (Allegato B 1).

L'importo dell'**AQ**, le incidenze dei costi della sicurezza e la percentuale di incidenza della manodopera, sono riassunti nelle seguenti tabelle:

**Tabella n.1**

<i>Importo stimato del servizio al netto dei costi della sicurezza</i>	<i>di cui costi della manodopera</i>	<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>Importo Totale Stimato 24 mesi</i>
652.120,96 €	217.417,20 €	€ 67.679,04	719.800,00 €

**Tabella n.2 – Quadro economico complessivo**

CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI			INCIDENZA COSTI SICUREZZA E INCIDENZA MANODOPERA						
	Categoria D.M. 10 Novembre 2016 n° 248		Euro	Di cui costo della sicurezza	Incidenza costi della sicurezza	N° interventi stimati	Incidenza manodopera	Premialità	% massima di lavori subappaltabili
1	Prevalente	OS22 II cl.	€ 490.000,00	€ 47.170,24	70%	46	23,00%	€ 13.800,00	49%
2	Scorporabile	OS08 I cl.	€ 229.800,00	€ 20.508,80	30%	20	10,00%	€ 6.000,00	100%
	Lavori a corpo		€ 0,00				0,00%		
	Lavori a misura		€ 719.800,00				100,00%		
<b>Totale complessivo dei lavori</b>			<b>€ 719.800,00</b>	<b>€ 67.679,04</b>		<b>66</b>		<b>€ 19.800,00</b>	

Si presume una durata complessiva dell'**AQ** pari a **24 mesi** naturali e consecutivi dalla data di stipula, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi. L' **AQ** si intenderà comunque scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo complessivo, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.

Ai fini della quantificazione d'incidenza della mano d'opera è stata considerata la percentuale di circa **30%** presunta dai dati storici di computazione e contabilizzazione di interventi analoghi.

I costi della sicurezza e la quantificazione d'incidenza della mano d'opera saranno definiti nel singolo computo costruttivo, prodotto dall'**Appaltatore**, che saranno oggetto di verifica da parte di **Acqua**.

L'importo massimo dell'**AQ** è da intendersi come massimale di spesa, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara, e che **Acqua**, di conseguenza, non è vincolata a chiedere l'esecuzione di tutti gli interventi che concorrono alla stima dell'importo complessivo dell'appalto. L'**Appaltatore**, pertanto, avrà diritto al solo pagamento degli interventi effettivamente richiesti ed effettuati in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e non potrà vantare alcuna pretesa nel caso in cui al termine del periodo contrattuale comprensivo di eventuali proroghe l'importo di cui sopra non dovesse essere stato raggiunto.

Nell'importo di cui sopra si intendono compensati oltre che i costi di realizzazione delle opere, quelli derivanti da tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale a carico dell'**Appaltatore**.

### **Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL' ACCORDO QUADRO**

L' **AQ** prevede la possibilità di effettuare una serie di interventi, come sopra descritti, sino alla concorrenza degli importi posti a base dell'affidamento citati all'Art.2

### **Art. 4 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI E DEGLI ODI**

Con ciascun **Appaltatore** aggiudicatario dell'**AQ**, **Acqua** si riserva, ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a del Codice – senza la riapertura del confronto competitivo – di affidare a propria discrezione **Contratti Applicativi** ed emettere i relativi **ODI**.

Pertanto, nel periodo di validità dell'**AQ** **Acqua** potrà emettere i **Contratti Applicativi**, i quali dovranno avere scadenza non successiva all'**AQ** e quindi non oltre il 31.12.2025 ad eccezione delle attività extra PNRR.

Gli interventi affidati di volta in volta attraverso gli **ODI**, nell'ambito di ciascun **Contratto Applicativo**, saranno remunerati con le modalità come meglio descritte nel seguito e con l'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara dall'**Appaltatore**, sino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa disponibile.

Ogni **Contratto Applicativo** verrà considerato concluso con la consegna, da parte dell'**Appaltatore**, di tutti i documenti inerenti agli **ODI** emessi.

Il meccanismo di individuazione dei **Contratti Applicativi** tra il numero massimo di n° 2 operatori economici aggiudicatari viene stabilito discrezionalmente da **Acqua**, in fase di validità dell'**AQ** in relazione alle specifiche esigenze, tenendo conto dei seguenti criteri di scelta dell'**Appaltatore**:

- a. del grado di soddisfazione maturato da **Acqua** a conclusione di uno o più pregressi **Contratti Applicativi** assegnati nel presente **AQ**, che attestino l'elevata affidabilità dell'**Appaltatore** nei limiti dell'**Importo contrattuale** a questi assegnato;
- b. della prossimità geografica dei **Comuni** oggetto di nuovo **Contratto Applicativo** rispetto a **Contratti Applicativi** già emessi;
- c. del principio di continuità nello svolgimento delle varie attività, al fine di garantire omogeneità e coerenza ai lavori;
- d. dello sconto offerto in fase di gara;
- e. del numero di incarichi contemporaneamente assegnati in corso di esecuzione al momento dell'emissione del **Contratto Applicativo**;

f. del valore residuo contrattuale previsto con ciascun **Appaltatore**.

L'**Appaltatore** non può rifiutarsi:

- di accettare la sottoscrizione dei **Contratti Applicativi**;
- di eseguirlo nei tempi e nei modi indicati, fermo restando l'applicazione di penalità di cui all'**AQ**;

L'assegnazione di ogni singolo incarico avverrà mediante l'emissione di **ODI**, afferenti al relativo **Contratto Applicativo**, che ciascun **Appaltatore** si impegna ad espletare secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara, con le modalità operative suddette, entro il limite massimo di importo previsto e nel periodo di validità dell'**AQ**.

Con la formalizzazione degli **ODI** verranno definiti:

- oggetto delle attività richieste;
- luogo di esecuzione delle attività;
- data e i tempi massimi stimati di intervento;
- dettagli esecutivi dei lavori.

#### **Art. 5 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La programmazione degli interventi, le relative tempistiche e modalità esecutive sono di esclusiva competenza di **Acqua** che provvederà a comunicarle all'**Appaltatore** secondo le modalità definite nel presente Capitolato.

**Acqua** comunicherà gli interventi necessari, mediante comunicazione apposita con congruo anticipo, con indicazione di data, luogo di lavoro, tipo di intervento e modalità di esecuzione.

I lavori saranno disposti mediante specifici **ODI**, che preciseranno la tipologia di lavorazione alla quale l'**Appaltatore** dovrà attenersi scrupolosamente. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma temporale di ogni singolo **ODI** comporterà l'applicazione delle penalità individuate all'Art. 19 (*Penalità P3*).

Le attività previste dal presente Capitolato sono strumentali per garantire l'erogazione di un servizio pubblico di cui **Acqua** è gestore; pertanto, gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la continuità del servizio pubblico. Conseguentemente l'**Appaltatore** si obbliga a garantire la piena continuità delle attività contrattuali per tutta la durata di efficacia **AQ**.

#### **Art. 6 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI**

Le categorie di lavorazioni di cui si compongono i lavori da appaltare, ai sensi dell'Art.61 del D.P.R.207/2010 sono:

- categoria prevalente: OS22, in classifica II, "*Impianti di potabilizzazione e depurazione*";
- categoria scorporabile: OS8, in classifica I, "*Opere di impermeabilizzazione*".

#### **Art. 7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**

Scopo dell'**AQ** è quello di definire le condizioni sulla base delle quali l'**Appaltatore** dovrà effettuare i lavori di natura edile/idraulica richiesti da **Acqua** al fine di poter disporre di impianti conformi alle normative di settore in perfetta efficienza. Le lavorazioni che saranno affidate possono riassumersi, in modo indicativo e non esaustivo nell'elenco al successivo paragrafo, fatte salve più precise

indicazioni che saranno impartite con i singoli **ODI**.

I lavori possono riassumersi in: by-pass idraulico impianto o realizzazione di accumuli esterni per continuità servizio, demolizione muri/pareti per estrazioni tronchetti ammalorati e ripresa tubazioni esterne impianto, rifacimento piping interno all'impianto, rimozione colonne pozzo e relative elettropompe esistenti mediante utilizzo di autogru, realizzazione nuove colonne pozzo, compreso manicotto di raccordo elettropompa/colonna e testa pozzo flangiata con tronchetto interno ed esterno, ricollocazione o sostituzione delle elettropompe esistenti mediante utilizzo di autogru, pulizia vasche e pareti, impermeabilizzazione vasche/pareti, effettuazione prove di tenuta nuova impermeabilizzazione, riempimento, disinfezione messa in esercizio, riallocazione o sostituzione pompe di rilancio, etc.

L'esecuzione di tali interventi prevede in linea generale, al fine di garantire sempre la continuità del Servizio Idrico, la coesistenza del nuovo impianto da realizzare con l'impianto esistente da smantellare. Detta attività di smantellamento, potrà avvenire solo quando il nuovo impianto sarà stato realizzato, tutti i componenti saranno stati alimentati ed eseguito il collaudo funzionale.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile la coesistenza degli impianti l'**Appaltatore** dovrà adottare ogni misura tale da rendere un eventuale fermo non impattante sulla continuità del servizio (es. esecuzione dei lavori in orario notturno... ecc.), dette misure dovranno sempre essere approvate da **Acqua**.

A titolo esemplificativo, per ammodernamento o nuova installazione si intende:

- installazione o sostituzione di misuratori di portata su condotte esistenti
- installazione o sostituzione di misuratori di pressione
- installazione o sostituzione di valvole
- installazione o sostituzione di saracinesche
- installazione o sostituzione colonne e pompe pozzi
- demolizione e/o sostituzioni i tratti di condotte interne ai siti degli impianti e nelle loro immediate vicinanze
- esecuzione di opere accessorie complementari di assistenza muraria di carattere edile
- collaudo delle opere realizzate mediante prove in sito.

L'**Appalto** comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, dei quali l'**Appaltatore** dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Potranno rientrare tra gli interventi da eseguire anche la realizzazione di piccole e puntuali opere, strumentali all'esecuzione degli interventi di cui sopra, come ad esempio, apertura e chiusura di tracce, realizzazione di supporti, staffe, mensole, ancoraggi, ecc.

Potranno altresì rientrare tra le attività alcune opere civili quali realizzazioni di nicchie con relativi basamenti o scavi e posa di pozzetti per la realizzazione di condotte interrate.

#### **Art. 8 - AFFIDAMENTO NON IN ESCLUSIVA**

Dall'affidamento delle prestazioni previste nel presente capitolato, non discende in favore dell'**Appaltatore** nessun vincolo ad essere considerato **Appaltatore** esclusivo.

**Acqua** si riserva pertanto il diritto di eseguire in proprio talune delle attività che rientrano nell'oggetto del presente capitolato, riservandosi altresì il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi, per l'esecuzione di attività contemplate nel presente capitolato, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'**Appaltatore**.

## **CAPO 2 - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

### **Art. 9 - LUOGHI D'INTERVENTO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi saranno svolti prioritariamente nei **Comuni** interessati dal progetto **PNRR**. **Acqua** potrà comunque chiedere interventi, limitatamente ad altri Comuni appartenenti al territorio gestito (**Allegato B1**).

La collocazione e descrizione dei singoli siti impiantistici dei comuni interessati dal progetto **PNRR** viene dettagliata nella tabella allegata (**Allegato B 2**).

Gli impianti oggetto di intervento saranno indicati di volta in volta in base alle necessità tecniche, organizzative e gestionali del **Committente**. **L'Appaltatore**, a seguito di sopralluogo congiunto con **Acqua** definirà sulla base di un documento progettuale dalla medesima predisposto, il computo metrico delle lavorazioni da eseguirsi.

Il **Committente** valuterà, in contraddittorio con **l'Appaltatore** il documento tecnico fornito e definirà il relativo cronoprogramma provvisorio che tenga conto dei tempi di approvvigionamento dei materiali, di lavorazione in officina ed in cantiere oltreché delle esigenze di funzionamento delle opere oggetto d'intervento e di eventuali opere provvisorie per limitare l'interruzione del servizio durante l'esecuzione dei lavori. **L'Appaltatore** al termine dei lavori dovrà consegnare sulla base del documento progettuale fornito da **Acqua** un elaborato grafico "as built" di quanto realizzato.

Il **Committente** assegnerà quindi un tempo all'**Appaltatore** per produrre il computo estimativo finale (in formato \*.xlsx e \*.pdf) con la distinta dei pezzi sulla base del prezzario regionale a base di gara considerando l'opera finita, comprensivo di stima incidenza manodopera e costi della sicurezza.

In relazione alla tipologia d'intervento, al numero di aziende eventualmente coinvolte nell'esecuzione di ciascun singolo intervento la **Stazione Appaltante** produrrà un **DUVRI** o un **PSC** in seguito al quale **l'Appaltatore** sarà tenuto a redigere il proprio **POS**.

### **Art. 10 - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI**

**L'Appaltatore** dovrà prima della stipula dell'**AQ** mettere a disposizione un proprio **RAQ** quale unica interfaccia nei confronti di **Acqua**.

Il **RAQ** sarà anche il referente dei singoli **Contratti Applicativi** con **Acqua** per eventuali problematiche e avanzamento dei lavori e per le attività presso l'impianto.

Il **RAQ** dovrà essere a conoscenza di tutte le attività richieste dai lavori, delle problematiche connesse, dello stato di avanzamento della fornitura e dovrà essere presente alle riunioni di coordinamento ed avanzamento delle attività da svolgere con **Acqua**.

### **Art. 11 - GRUPPO DI LAVORO**

Al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini stabiliti nel presente Capitolato Speciale, **l'Appaltatore** dovrà garantire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione le seguenti dotazioni obbligatorie di n 2 squadre così composte:

- nr 1 squadra composta da almeno due figure con attestato di qualifica di saldatore acciaio dolce e inox e di idraulico;
- nr 1 squadra composta da almeno tre figure con abilitazione ad operare in Ambienti sospetti di inquinamento confinati ai sensi del DPR 177/2011, di cui almeno una con attestato di qualifica PES-PAV e uno con attestato di qualifica di "Saldatore tubi in polietilene"

Si precisa fin da ora che la mancata dimostrazione di disponibilità delle squadre come sopra composte, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* e determinerà la facoltà, da parte di *Acqua*, di revocare l'aggiudicazione in danno dell'*Appaltatore* con l'incameramento del deposito cauzionale.

### **CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE, OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale. L'*Appaltatore* è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'*Appaltatore* stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e ss.mm.ii (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 13 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, fanno parte integrante del contratto d'appalto il Capitolato Speciale, le polizze di garanzia, nonché i documenti relativi alla Sicurezza ai sensi dell'art. 89 e 100 del D.Lgs 81/2008.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- a) il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- b) il D.M. 49/2018;
- c) gli articoli in vigore nel periodo transitorio del D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- d) il D.Lgs. 81/2008 con i relativi allegati.
- e) I Criteri Ambientali Minimi di cui all'art.34 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

### **CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 14 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE**

**Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione**, l'**Appaltatore** dovrà aderire alla piattaforma software on line "**T.R.U.D.I.**" tramite il Portale Cantieri Protetti (<https://www.cantieriprotetti.it/sito/>) dove caricare in modo completo e corretto la documentazione relativa alla sicurezza dei cantieri, compreso il personale e relative qualifiche come richieste, i cui costi sono previsti in quella della sicurezza afferenti al presente appalto.

L'**Appaltatore** potrà iniziare le proprie attività solo in esito a verifica positiva della propria Idoneità Tecnico Professionale (**VITP**), nonché dovrà caricare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori, la documentazione attestante i requisiti ed i nominativi del personale componente le squadre, trasmettendo ed aggiornando sulla piattaforma on line in corso di appalto tutta la documentazione, compresa quella relativa al personale, ai mezzi ed ogni altro documento necessario alla gestione della sicurezza sui cantieri.

Nel caso in cui entro il termine suddetto l'intera documentazione non fosse esaustiva ed aggiornata verrà emessa **VITP** negativa. Il mancato rispetto ed aggiornamento dei dati anche in riferimento al personale impiegato a quanto sopra costituirà grave violazione contrattuale e motivo di risoluzione in danno dello stesso così come previsto nel Disciplinare di gara e nel presente **Capitolato Speciale** (Penale P1).

#### **Art. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, comma così come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 120/2020 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di **AQ** ha luogo entro i successivi 30 (trenta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'**Appaltatore**.

#### **Art. 16 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'APPALTATORE**

A seguito di emissione da parte di **Acqua** di un **ODI**, **Acqua** convoca con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni l'**Appaltatore** per effettuare il sopralluogo per la presa visione dei luoghi, la consegna dei lavori e la sottoscrizione del Verbale di consegna.

Se l'**Appaltatore** non si presenta per il sopralluogo, verrà riprogrammato un nuovo sopralluogo da parte di **Acqua** entro 7 (sette) giorni, se anche il secondo appuntamento non sarà rispettato **Acqua** si riserva la facoltà di applicare all'**Appaltatore** le relative penali (Penale P2).

Dalla data del Verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori previsti secondo quanto riportato nel cronoprogramma.

La decorrenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei relativi lavori è comunque sempre quella della data di prima convocazione.

Si precisa che **Acqua** in caso di temporanea indisponibilità delle aree oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale delle aree e/o dei lavori senza che l'**Appaltatore** possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

L'**Appaltatore** dovrà eseguire le attività in assoluta autonomia sia di mezzi che di personale: non potrà quindi in alcun modo prevedere un utilizzo di attrezzature o l'ausilio del personale di **Acqua** (fatto salvo il supporto necessario all'avviamento degli impianti o per necessità di conduzione).

Ogni attività dovrà essere eseguita possibilmente senza interruzione del servizio, eventuali interruzioni di qualsiasi durata sono da considerarsi eccezionali e devono essere preventivamente

autorizzate di **Acqua**, in qualsiasi caso dovrà essere sempre garantito che gli sviluppi di nuove parti o interventi di sostituzione e modifiche di qualsiasi genere non compromettano il corretto funzionamento delle parti di sistema esistenti.

#### **Art. 17 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

In applicazione dell'Art. 107 commi 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'esecuzione dei lavori potrà essere sospesa con conseguente interruzione del termine previsto, su ordine di **Acqua** in caso di forza maggiore, condizioni climatiche particolarmente avverse od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. L'**Appaltatore** si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che dovrà concordare **Acqua**. L'ultimazione dei lavori, non appena sia avvenuta, deve essere comunicata in forma scritta dall'**Appaltatore** ad **Acqua** il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'**Appaltatore** non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori per qualsiasi causa non imputabile ad **Acqua** non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. La ripresa della decorrenza dei termini avverrà contestualmente all'ordine di ripresa dei lavori.

In applicazione dell'Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'**Appaltatore**, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroga al **RUP**. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal **RUP** entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento.

I verbali per la concessione di sospensione e ripresa lavori, redatti con adeguata motivazione a cura di **Acqua** e controfirmati dall'**Appaltatore** e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al **RUP** entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

La sospensione può essere disposta dal **RUP** per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il **RUP** dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, non siano richieste dall'**Appaltatore** e durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'**Appaltatore** può chiedere un **SAL** intermedio secondo i registri di contabilità. Nessun indennizzo è dovuto all'**Appaltatore**.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'**Appaltatore** è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'**Appaltatore** in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'**Appaltatore** non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il **RUP** dà avviso all'**ANAC**.

L'**Appaltatore** che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, al **RUP**. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'**Appaltatore** per l'eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto di **Acqua**. Sull'istanza di proroga decide

il **RUP**, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'**Appaltatore** deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'**Appaltatore** per iscritto, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'**Appaltatore** non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile ad **Acqua**, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, in riferimento in ogni caso a quanto disposto nell'Art 107 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del succitato Art 107 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da **Acqua** per cause diverse da quelle esposte sopra, l'**Appaltatore** può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'**Appaltatore**, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra **Acqua** e l'**Appaltatore**, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

#### **Art. 18 - SOSPENSIONE ILLEGITTIMA**

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da **Acqua** per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'Art. 107 del D.lgs. 50/2016 l'**Appaltatore** può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e dalle disposizioni dell'Articolo 10 del DM 49/18, nel quale si determina di quantificare il suddetto risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati da **Acqua**;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

#### Art. 19 - PENALI

Qualora **Acqua** accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'**Appaltatore**, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare ad **Acqua**. Le penali saranno comunicate all'**Appaltatore** in via amministrativa mediante notifica, mail PEC, ed addebitate al momento del pagamento della fattura.

Penale	Rif. capitolato	Descrizione sintetica	Tipo penale	Importo penale	Eventuale causa di risoluzione espressa
P1	Art. 14	mancato caricamento, sul portale Cantieri Protetti, dell'aggiornamento della documentazione relativa a lavorazioni, mezzi e/o personale	Per ogni documento non caricato o scaduto	0,6 % del valore netto dell' <b>AQ</b>	Sarà facoltà di <b>Acqua</b> risolvere l' <b>AQ</b> , nel caso in cui l' <b>Appaltatore</b> dovesse ritardare il termine di adesione alla piattaforma e caricamento documentazione aggiornata per oltre 25 (venticinque) giorni dalla data prevista
P2	Art. 16	mancato rispetto della data fissata da <b>Acqua</b> per sopralluogo e avvio dei lavori di ogni singolo <b>ODI</b>	Per ogni mancanza	100,00 euro/giorno	Non applicabile
P3	Art. 5	mancato rispetto dei termini indicati nel programma temporale di ogni singolo <b>ODI</b> per l'esecuzione delle prestazioni	Per ogni giorno di ritardo	1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale (ODI)	Sarà facoltà di <b>Acqua</b> risolvere l' <b>AQ</b> , nel caso in cui l' <b>Appaltatore</b> dovesse ritardare il termine di esecuzione di un singolo <b>ODI</b> per oltre 60 (sessanta) giorni dalla data prevista
P5	Art. 35	Mancata vigilanza del cantiere. Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente.	Per ogni mancanza/inadempimento accertato	Euro 200,00	Non applicabile

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla **Acqua** a causa dei ritardi.

**Acqua** si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui il ritardo maturato dall'**Appaltatore** sia tale da compromettere la realizzazione delle opere entro i limiti dell'ammontare massimo delle penali di seguito previste

È facoltà dell'**Appaltatore** controdedurre le contestazioni ricevute entro (cinque) giorni di tempo dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, s'intende riconosciuta l'inadempienza e

applicata la penale nella misura prevista. Qualora al contrario l'**Appaltatore** presenti atti difensivi, il **RUP** valuta e decide.

Con riferimento agli **ODI** non finanziati da PNRR, le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il **10%** dell'importo totale dell'**AQ** affidato, con facoltà di risoluzione di diritto da parte di **Acqua** in caso di superamento di detta percentuale.

Con riferimento agli **ODI** finanziati da PNRR, le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il **20%** dell'importo totale dell'**AQ** affidato, con facoltà di risoluzione di diritto da parte di **Acqua** in caso di superamento di detta percentuale.

#### **Art. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dei tempi contrattuali:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'**Appaltatore** ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni, salvo che siano ordinate da **Acqua** o concordati con questa;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'**Appaltatore** comunque previsti dal Capitolato Speciale;
- c) eventuali controversie tra l'**Appaltatore** e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'**Appaltatore** e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

L'eventuale ritardo imputabile all'**Appaltatore** nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale di un singolo **ODI** superiore a 60 (sessanta) giorni produce la risoluzione del contratto di **AQ**, a discrezione di **Acqua** e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di **AQ** trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'**Appaltatore** con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo **Appaltatore**.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale (Penale P3) di cui all'art.19, è computata sommando il ritardo accumulato dall'**Appaltatore** rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato da **Acqua** per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'**Appaltatore** i danni subiti da **Acqua** in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni **Acqua** può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'**Appaltatore** in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

#### **Art. 22 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Vista la particolare tipologia di procedura, si procederà alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura del 20% (venti per cento) solo sui singoli **Contratti Applicativi**, pertanto, l'affidamento dei lavori tramite **AQ** non comporta alcun automatico obbligo di anticipazione sull'importo complessivo del contratto Quadro affidato.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (e ss.mm.ii), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di **Acqua**. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

Durante il corso dei lavori l'**Appaltatore** avrà diritto al pagamento in acconto delle lavorazioni eseguite, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, così come risultante dai registri di contabilità, al termine di ogni **Contratto Applicativo**.

Verrà altresì emesso, per ogni **Contratto Applicativo**, un **SAL** al raggiungimento di un importo (comprensivo di oneri della sicurezza)  $\geq$  ad Euro 15.000,00.

**Acqua** acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'Art.113–bis del D.Lgs 50/2016, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il **RUP** rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'**Appaltatore**; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art. 180 del D.P.R. n. 207/2010, gli importi eventualmente riferiti alla fornitura di materiali o macchinari saranno liquidabili solo per forniture a piè d'opera, nel cantiere o nel magazzino indicato da **Acqua**, nella misura del 50% del loro valore, previa redazione di apposito verbale di consistenza in contraddittorio con l'**Appaltatore**.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'**Appaltatore**.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'**Appaltatore** o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la **Stazione Appaltante** trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di **Acqua** del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**L'impresa dovrà comunque emettere fattura per l'importo indicato nel certificato di pagamento al lordo di suddetta ritenuta.**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il **RUP** invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'**Appaltatore**, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, **Acqua** paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'**Appaltatore** del contratto ovvero dalle somme dovute al sub-appaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Acqua** dovrà provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro i successivi 30 giorni + 15 gg fine mese data fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'**Appaltatore**.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'**Appaltatore**, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dagli importi minimi sopra riportati.

**Art. 24 - PAGAMENTI A SALDO E CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori, è vistato da **Acqua** vistato dal REC, entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale ai sensi del D.Lgs. n. 49/2018.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'**Appaltatore** e, per **Acqua**, dal **RUP** entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma precedente.

All'atto della firma, l'**Appaltatore** non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016. Se l'**Appaltatore** non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il **RUP** in ogni caso redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Nel caso ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'Art. 218 D.P.R. 207/2010 all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il **RUP** darà avviso (Avviso ad opponendum) al Sindaco o ai Sindaci dei comuni nei cui territori si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al **RUP** i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il **RUP** inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore si obbliga a presentare i documenti contabili entro il 31/12/2025 al fine di permettere ad **Acqua** di quietanzare ogni prestazione svolta nei termini del Bando PNRR.

Ai sensi dell'Art.113-bis comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il **RUP** rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'**Appaltatore**. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e può essere prestata, a scelta dell'**Appaltatore**, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'**Appaltatore** risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **Art. 25 - PAGAMENTO PREMIALITÀ**

All'**Appaltatore** sarà riconosciuto un premio per ogni **ODI** assegnato di cui terminerà le attività in anticipo rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma.

La premialità consiste nel riconoscimento di una maggiorazione pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di anticipo.

#### **Art. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

La cessione crediti è consentita ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 (Codice degli appalti) salvo nulla osta di **Acqua**. Non è consentita la cessione del contratto.

## **CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 27 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

L'*Appaltatore* per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'*Appaltatore*.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. *Acqua* può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice D.Lgs. n.50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

*Acqua* ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. *Acqua* ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

*Acqua* ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e **Acqua** procede all'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 28 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

L'**Appaltatore** è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne **Acqua** da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine dell'ultimazione dei lavori. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti da **Acqua** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro "250.000,00" di cui:
  - partita 1) Opere: euro 100.000,00;
  - partita 2) Opere preesistenti: euro 100.000,00
  - partita 3) Demolizione e sgombero: euro 50.000,00.
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'**Appaltatore**.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), come disciplinato dall'articolo 103, comma 7 del Codice, deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00), e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'**Appaltatore** debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'**Appaltatore** o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'**Appaltatore**, e loro parenti o affini, o a persone del **Committente** occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'**Appaltatore** o del **Committente**;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del **Committente** autorizzati all'accesso al cantiere, di **Acqua**, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.
- d) prevedere la copertura dei danni a cose dovuti a vibrazioni causate dall'esecuzione dei lavori;
- e) prevedere la copertura dei danni a cavi e condotte sotterranee e non, causati dall'**Appaltatore** nell'esecuzione dei lavori.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ad *Acqua*;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ad *Acqua*.

Le garanzie prestate dall'*Appaltatore* coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 29 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI**

L'*Appaltatore* può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione ad *Acqua*.

*Acqua* può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'*Appaltatore* non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se *Acqua* ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del *RUP* ne dà ordine scritto all'*Appaltatore*, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

### **Art. 30 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA**

Salva diversa pattuizione e secondo la prassi consolidata, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accentuati da *Acqua*, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'*Appaltatore*, e possono sempre essere rifiutati da *Acqua*

### **Art. 31 - VARIAZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI**

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal *RUP* con le modalità previste dall'ordinamento di *Acqua* cui il *RUP* dipende.

### **Art. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli previsti dall'Art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero desunti dal Prezziario

Regione Piemonte Edizione 2023, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 6-6521.

Essi compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'**Appaltatore**. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali.

Il contratto di **AQ** prevede la revisione dei prezzi ai sensi del Decreto-legge 27/01/2022 art. 29 "*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*". Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci da Prezziario regionale, si procederà alla determinazione di **nuovi prezzi** con le seguenti modalità:

- a) desumendoli in subordine, da altri prezziari regionali o di gestori del SII;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra **Appaltatore**, ed approvati dal **RUP**.

Qualora negli atti di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come da norme vigenti.

### **Art. 33 - DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'**Appaltatore** deve rifare a sue spese le lavorazioni che **Acqua** accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'**Appaltatore** contesta l'ordine di **Acqua** la decisione è rimessa al **RUP**; qualora l'**Appaltatore** non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora **Acqua** presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'**Appaltatore**. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'**Appaltatore**, in caso contrario l'**Appaltatore** ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

### **Art. 34 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Nell'espletamento delle attività legate al presente contratto si farà dunque riferimento alle linee guida approvate con Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, si ribadisce che i controlli e le verifiche eseguite da **Acqua** nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'**Appaltatore** per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'**Appaltatore** stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'**Appaltatore**, né alcuna preclusione in capo alla **Acqua**.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 35 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE**

L' **Appaltatore** è responsabile della disciplina, della vigilanza, della segnaletica e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento (*Penalità P5*).

L' **Appaltatore**, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall' **Appaltatore** ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

**Acqua** ha il diritto, previa motivata comunicazione all'**Appaltatore**, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L' **Appaltatore** è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti di **Acqua**, per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

### **Art. 36 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L' **Appaltatore** deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L' **Appaltatore** ha l'obbligo di dotare i propri impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % la fattura dovrà essere messa a loro di tale importo ma sarà inizialmente pagato solo il netto. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il **RUP** provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la casa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti, i quali ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la certificazione di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato ad **Acqua** eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del **RUP**.

### **Art. 37 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I lavori affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni (in particolare il D.Lgs. 81/08) e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'**Appaltatore** è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'**Appaltatore** predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'**Appaltatore** non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito o richiamato nel presente articolo, pna anche l'applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. 81/08 e in tutte le norme applicabili.

### **Art. 38 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Ai sensi D.Lgs 81/2008, **Acqua** verificherà – qualora già non espletato nei confronti dell'**Appaltatore** in sede di gara o, per i subappaltatori e figure similari, nell'istruttoria per le inerenti autorizzazioni – l'idoneità tecnico-professionale di ogni impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Chiederà altresì ai precitati soggetti - i quali saranno tenuti ad ottemperare prima dell'inizio dei rispettivi lavori - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa all'affidamento collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L' **Appaltatore** è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

In ogni caso qualsiasi persona presente in cantiere o riconducibile ad esso dovrà adempiere a quanto prescritto nel D.Lgs. n. 81 del 2008.

### **Art. 39 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

L' **Appaltatore** è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il **D.U.V.R.I.** predisposto e messo a disposizione da parte di **Acqua**, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L' **Appaltatore** può, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'**ODI**, proporre modifiche e/o integrazioni al **D.U.V.R.I.**

### **Art. 40 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'**Appaltatore** deve predisporre e consegnare ad **Acqua**, un **POS** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

## **CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 41 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO, PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e così come modificato dal Decreto-legge 77/2021 art. 49, a normativa vigente in materia all'atto della gara d'appalto.

Il subappalto potrà essere affidato nella misura non superiore al 49% per la categoria prevalente in quanto l'**Appaltatore** è tenuto allo svolgimento in misura maggioritaria nonché prevalente delle prestazioni o lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (Legge 108/2021 – art.49). la scorporabile è subappaltabile al 100%.

L'**Appaltatore** deposita il contratto di subappalto presso **Acqua** almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la **Stazione Appaltante**, l'**Appaltatore** trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. ((la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La **Stazione Appaltante** verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81)). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di **Acqua** in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'**Appaltatore** è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'**Appaltatore** è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'**Appaltatore** è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'**Appaltatore** e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla **Stazione Appaltante** prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la **Stazione Appaltante** acquisisce d'ufficio il **DURC** in corso di validità relativo all'**Appaltatore** e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal **DURC**, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il **RUP** inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'**Appaltatore** deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione secondo art. 80 del D. Lgs 50/2016.

**Acqua** corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi salvo diverse indicazioni.

A riguardo il subappaltatore dovrà fornire documentazione ai fini della “tracciabilità dei pagamenti”.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'**Appaltatore** corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; L'**Appaltatore** è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il **DURC** è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 143 del 25/6/2021 “Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili” il Subappaltatore è tenuto a garantire i valori minimi di quadro della manodopera allegati al D.M. citato o motivare il mancato rispetto di tali soglie al fine di ottenere l'attestazione di congruità della manodopera da parte dell'Ente territoriale competente.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'**Appaltatore** sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'**Appaltatore**. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

È prevista per il subappaltatore l'adesione al Portale Cantieri Protetti **T.R.U.D.I.**, (Trasmissione Unica Documenti Interattivi), tale piattaforma digitale OnLine accessibile mediante rete internet in modalità “Software As A Service” per la gestione diretta ed in proprio di anagrafiche, documenti e comunicazione on-line degli stessi così come previsto per l'**Appaltatore**.

È prevista altresì l'adesione al sistema di Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti predisposto dall'INPS (cfr. Messaggio n° 428 del 27-01-2022) pertanto dovrà essere presentato il **DoCOA** almeno in coincidenza di ciascuna richiesta di pagamento dei **SAL** anche in riferimento al subappaltatore.

Per le lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il subappaltatore dovrà essere iscritto alla “White List” della prefettura della Provincia di appartenenza, pena la non autorizzazione del subappalto. A riguardo si riportano le categorie di opere per le quali è richiesto quanto sopra indicato:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

- b) trasporto, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

## **CAPO 9- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 42 - DANNI**

Sono a carico dell'*Appaltatore* tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'*Appaltatore*, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'Art.35 del presente Capitolato Speciale.

### **Art. 43 - COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati ad *Acqua*, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi di cantiere.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'*Appaltatore* o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'*Appaltatore* non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

### **Art. 44 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

L'*Appaltatore* è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni di *Acqua*, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'*Appaltatore*. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa

quantificazione delle somme che l'**Appaltatore** ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'**Appaltatore** ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **Art. 45 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI**

Le riserve e le pretese dell'**Appaltatore**, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sono esaminate e valutate dalla **Stazione Appaltante** entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'Art. 205 del D.P.R. 207/2010.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 senza che **Acqua** abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'**Appaltatore** può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. **Acqua** deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute da **Acqua** deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'**Appaltatore** dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'Art. 191 del D.P.R. 207/2010 e dell'Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

#### **Art. 46 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO**

Ogni controversia che insorgesse in ordine al presente contratto e che fosse stato possibile definire con accordo bonario delle parti (ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs 50/2016) non sarà deferita al giudizio arbitrale ma al competente giudice ordinario.

Nessuna controversia potrà essere soggetta a giudizio se non abbia preventivamente formato oggetto di rituale riserva e non sia stato esperito il tentativo di definizione bonaria ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs 50/2016.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% (tra il cinque ed il quindici per cento) dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il **RUP** attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15% (quindici per cento) del contratto.

**Acqua** darà immediata comunicazione al **RUP** delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il **RUP**, acquisita la relazione riservata da **Acqua** e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di

transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte di **Acqua**. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

#### **Art. 47 - RECESSO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Conformemente a quanto indicato nell'Art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora le eventuali varianti superino 1/5 dell'importo dell'appalto l'**Appaltatore** ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del **RUP**, solo col diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Conformemente a quanto indicato nell'Art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016, l'**Appaltatore** ha il diritto a recedere il contratto senza indennità anche qualora la sospensione, o le sospensioni se più d'una, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o superino sei mesi complessivi.

Qualora l'**Appaltatore** recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, **Acqua** si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

#### **Art. 48 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'**Appaltatore Acqua** si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'Art.110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Acqua**, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'**Appaltatore**, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

### **CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### **Art. 49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Al termine di ogni **Contratto Applicativo** e in seguito a richiesta scritta dell'**Appaltatore**, **Acqua** redige, il Verbale di ultimazione previo accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'**Appaltatore** è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte da **Acqua**, fatto salvo il risarcimento del danno di **Acqua**. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito

articolo del presente *Capitolato speciale*, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

*Acqua* potrà richiedere all'*Appaltatore* la presa in consegna provvisoria di parte delle opere realizzate al fine di procedere alla immediata messa in esercizio. Qualora si verifichi tale richiesta *Acqua* redigerà un apposito certificato di ultimazione parziale delle opere oggetto di presa in consegna provvisoria.

#### **Art. 50 - AVVIAMENTO IMPIANTO**

Nell'ambito del tempo contrattuale previsto l'*Appaltatore* dovrà realizzare l'avviamento dell'impianto. Tale avviamento, curato dall'*Appaltatore* sotto il controllo di *Acqua* e di personale della *Acqua* dovrà permettere la prova dell'impianto, e a seguito delle prove si procederà alla sottoscrizione di un "Verbale attestante le prove eseguite e l'esito delle stesse."

Guasti, avarie e difetti di funzionamento che per qualsiasi causa si manifestassero o venissero accertati prima o durante le prove dovranno essere eliminati a cura e spese dell'*Appaltatore*. Nel caso in cui si dovessero riscontrare, durante le prove funzionali, difetti o malfunzionamenti tali da rallentare le prove stesse o comunque tali da renderle scarsamente significative (ad esempio perché da ripetere dopo le necessarie messe a punto), le stesse prove verranno interrotte, in attesa degli interventi correttivi da parte dell'*Appaltatore*, restando ogni onere anche in termini di slittamento temporale dei lavori a carico dell'*Appaltatore* stesso.

La comunicazione dell'*Appaltatore* ad *Acqua* della disponibilità dell'impianto alle prove funzionali deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- dichiarazione di impianto ultimato e funzionante e di avvenuta effettuazione, con esito positivo, con allegata documentazione delle prove, messe a punto e verifiche fatte in autonomia dallo stesso *Appaltatore*;
- documentazione d'impianto, completa ed aggiornata (atta ad individuare tutte le componenti impiantistiche);
- documentazione riportante l'elenco e la descrizione delle prove che l'*Appaltatore* propone di effettuare sull'impianto ultimato;
- programma indicativo delle prove funzionali;
- dichiarazione di "conformità dell'impianto alla regola d'arte".

Le prove proposte dovranno simulare il funzionamento del sistema nelle sue condizioni reali e dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione di *Acqua*.

A insindacabile giudizio di *Acqua*, in caso di dubbi o di esito negativo delle prove, le stesse dovranno essere rifatte, restando ogni relativo onere a carico dell'*Appaltatore*.

Il verbale di ultimazione dei lavori verrà emesso esclusivamente dopo il termine della fase di avviamento.

#### **Art. 51 - PERIODO DI GARANZIA**

A partire dalla data di ultimazione lavori, sia essa parziale o totale, decorrerà il periodo di garanzia la cui durata terminerà con l'emissione del collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate sarà eseguita dall'*Appaltatore* con personale di gradimento di *Acqua*.

Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati, a carico dell'*Appaltatore*, tutti i provvedimenti, correzioni e riparazioni necessarie ad eliminare i difetti ed imperfezioni che si verificassero durante l'esercizio.

Qualora nel periodo di garanzia *Acqua* riscontrasse anomalie, imperfezioni nel funzionamento delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di contratto, potrà richiedere che vengano effettuati, a carico dell'*Appaltatore*, tutti gli occorrenti interventi atti a sistemare l'impianto e/o le apparecchiature facenti parte dell'appalto.

#### **Art. 52 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELLE OPERE**

Dopo l'ultimazione dei lavori, per ogni *Contratto Applicativo*, sarà redatto il certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso da *Acqua* e confermato dal *RUP* entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 237 del D.P.R. 207/2010 e all'art 102 del Codice degli Appalti.

Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'*Appaltatore*, ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione dei lavori la *Acqua* può effettuare operazioni di collaudo, come previsto ai paragrafi precedenti, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel *Contratto Applicativo*.

Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle verifiche in corso d'opera, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'*Appaltatore* se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità l'integrità o la sicurezza degli operatori.

La *Stazione Appaltante* si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 53 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

*Acqua* si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora *Acqua* si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'*Appaltatore* per iscritto, lo stesso *Appaltatore* non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte di *Acqua* avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa in presenza dell'*Appaltatore* o di due testimoni in caso di sua assenza.

### **CAPO 11 - NORME FINALI**

#### **Art. 54 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE**

*Acqua* ha facoltà di prescrivere le quantità dei materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente *Capitolato Speciale*.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del *Capitolato Speciale* ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione di *Acqua*.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

Si precisa che eventuali marche prese a riferimento non sono vincolanti per l'**Appaltatore**; lo stesso potrà fornire componenti equivalenti a quelli considerati in progetto (previa approvazione da parte di **Acqua**), purché le marche fornite in alternativa siano tra quelle considerate universalmente di "primaria qualità" nel settore idrico e che tutti i componenti proposti:

- rispettino fedelmente le caratteristiche tecniche di progetto;
- rispettino le norme tecniche applicabili;
- siano di facile reperibilità;
- siano presenti nei cataloghi ufficiali vigenti, in modo da garantire la futura pronta disponibilità degli eventuali pezzi di ricambio.
- siano conformi alle esigenze di **Acqua**.

**Acqua** ha la facoltà di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente **Capitolato Speciale**, nei documenti progettuali o inadatti alla buona riuscita dei lavori.

Qualora **Acqua** rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'**Appaltatore** deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso **Appaltatore**.

**Acqua** può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'**Appaltatore** deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Ove l'**Appaltatore** non effettui la rimozione nel termine prescritto, **Acqua** può provvedervi direttamente a spese dell'**Appaltatore**, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'**Appaltatore**, restano fermi i diritti ed i poteri di **Acqua** in sede di certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo.

L'**Appaltatore** che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

L'**Appaltatore** sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale sui materiali impiegati o da impiegarsi sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di un'ideale normalizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sarà riservato ad **Acqua** il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

L'accettazione dei materiali da parte di **Acqua** non esenta l'**Appaltatore** dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### **Art. 55 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI**

Acqua Novara.VCO promuove politiche di sostenibilità sociale e ambientale lungo la propria catena di fornitura. Per tale motivo intende prevedere quali requisiti minimi talune prescrizioni previsti DM

11 ottobre 2017, il quale definisce i **CAM** ed è parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi [...] e propedeutico al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico. Si precisa che i **CAM** definiti nei punti a seguire si aggiungono alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto dell'appalto, specificando i requisiti ambientali che l'opera deve garantire.

L'**Appaltatore** si impegna a rispettare almeno i seguenti paragrafi del **CAM**:

- **2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione**
  - o 2.5.1; 2.5.2.; 2.5.4.; 2.5.5; 2.5.6; 2.5.9; 2.5.10; 2.5.12
- **3.1 Clausole contrattuali per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi**
  - o 3.1.1; 3.1.2. ;3.1.3.

#### **Art. 56 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE**

L'**Appaltatore**, conformemente alle norme di gestione ambientale fondate sulla normativa europea o internazionale, dovrà dotarsi di un sistema di gestione certificato di organismi riconosciuti di valutazione della conformità.

#### **Art. 57 - DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO**

L'**Appaltatore** è tenuto a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza) vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).

L'**Appaltatore** deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

L'**Appaltatore** sarà tenuto anche all'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali (tra cui alcune convenzioni della International Labour Organization ratificate a livello nazionale).

#### **Art. 58 - SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI – CRITERI COMUNI**

##### Demolizioni e rimozione dei materiali

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.

Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio. Il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato.

##### Prestazioni ambientali

Fermo restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- selezione dei rifiuti prodotti e conferimento degli stessi nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero e predisporre di misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;

- predisposizione di eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti opportunamente impermeabilizzate; le acque di dilavamento dovranno essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
- predisposizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni dovute alle lavorazioni nelle aree più sensibili, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- etichettature ambientali dei prodotti impiegati e marchio CE – esempio: EPA ENERGY STAR, ecodesign - Regolamento EU 219/424, materie plastiche e polimeriche (Standard ISO 11469 e ISO 1043), REACH, RoHS e Compatibilità Elettromagnetica.
- adottare le migliori tecnologie disponibili per il miglioramento della prestazione energetica favorendo l'uso di materiale riciclati, volti al risparmio energetico e recupero a fine vita degli impianti.

#### **Art. 59 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui all' Art. 32 comma 4 del regolamento DPR 207/2010, nonché in riferimento a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'*Appaltatore* gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione di veicoli e persone addette ai lavori.

L'assunzione in proprio, tenendone sollevata *Acqua* di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'*Appaltatore* a termini di contratto.

La pulizia del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta di *Acqua*; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'*Appaltatore* l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'*Appaltatore*, restandone sollevati *Acqua*, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera. L'*Appaltatore* è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 37/2008 in merito alla sicurezza degli impianti; a lavori ultimati l'*Appaltatore* dovrà rilasciare dichiarazione di conformità. Per apparecchiature acquistate da terzi, l'*Appaltatore* dovrà richiedere la dichiarazione di

conformità del fornitore. Prima della consegna e della messa in servizio dell'impianto elettrico, l'installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza alla normativa vigente.

L'**Appaltatore** dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, al termine dei lavori.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 143 del 25/6/2021 "Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili" l'Appaltatore è tenuto a garantire i valori minimi di quadro della manodopera allegati al D.M. citato o motivare il mancato rispetto di tali soglie al fine di ottenere l'attestazione di congruità della manodopera da parte dell'Ente territoriale competente..

#### **Art. 60 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'**Appaltatore** è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale o Giornale dei Lavori, a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'**Appaltatore**:
  - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento mezzi impiegati, stato dei lavori eventualmente affidati all'**Appaltatore** e ad altre ditte,
  - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
  - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'**Appaltatore**, è periodicamente verificato e vistato da **Acqua**; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'**Appaltatore** e sono sottoposte settimanalmente al visto di **Acqua** e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'**Appaltatore** è obbligato a produrre ad **Acqua** adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta di **Acqua**. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Come già anticipato al precedente Art.20, l'**Appaltatore**, in merito al puntuale rispetto delle normative di sicurezza e per una migliore gestione della documentazione necessaria, dovrà aderire al Portale Cantieri Protetti **T.R.U.D.I.**, (Trasmissione Unica Documenti Interattivi); tale piattaforma digitale OnLine è accessibile mediante rete internet in modalità "Software As A Service" per la gestione diretta ed in proprio di anagrafiche, documenti e comunicazione on-line degli stessi.

L'applicativo consente la raccolta, la gestione, l'organizzazione, l'archiviazione ed elaborazione dei dati e documenti relativi alla sicurezza ed all'accesso delle maestranze nei cantieri ed alle attività di verifica ad esso connesse.

Le Imprese Subappaltatrici e Sub-affidatarie dovranno aderire al Portale on line Cantieri Protetti **T.R.U.D.I.**, come previsto per l'**Appaltatore** e come indicato nel presente capitolato.

Tali adeguamenti non altereranno né la natura del contratto né le prestazioni richieste che rimangono fisse ed invariate. L'**Appaltatore** dovrà attenersi a quanto stabilito dal presente articolo senza per questo sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

#### **Art. 61 - PRODUZIONE, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

L'**Appaltatore** sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche ad **Acqua**.

L'**Appaltatore** sarà “produttore” dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto di appalto e pertanto si obbliga ad eseguire i relativi smaltimenti secondo il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fornendo visione - ove richiesto da **Acqua** - a mezzo mail Pec della quarta copia del FIR.

#### **Art. 62 - CUSTODIA DEL CANTIERE**

È a carico e a cura dell'**Appaltatore** la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di **Acqua** e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte di **Acqua**.

#### **Art. 63 - ALLEGATI**

Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti da **Acqua** ed accettati dall'**Appaltatore**:

- Allegato B1: Elenco dei Comuni;
- Allegato B2: Elenco impianti dei comuni PNRR;
- Allegato B3: Computo metrico estimativo oneri della sicurezza;
- Allegato B4: Politica Acqua Novara.VCO S.p.A.;
- Allegato B5: Scheda Checklist 5: “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” (DNSH).